

TITOLO VI - Piano di Bilancio idrico

Art. 70 - Finalità e ambito di applicazione

Il "Piano di Bilancio idrico" dei bacini idrografici della provincia di Sondrio (di seguito PBI), è lo strumento mediante il quale è definito il bilancio idrico delle acque superficiali e sotterranee, ai sensi dell'art. 145 del D. Lgs 152/06 e concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06.

Il PBI, in conformità alla Direttiva Quadro 2000/60/CE in materia di acque, contiene le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse necessarie per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni.

Il PBI è diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili od attivabili e i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- tutelare e utilizzare la risorsa idrica secondo i principi di solidarietà salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni futura di fruire un patrimonio ambientale e paesaggistico integro;
- razionalizzare gli usi evitando lo spreco e favorendo il riuso delle risorse al fine di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli squilibri idrologici;
- sviluppare gli usi non convenzionali delle acque, quali gli usi ricreativi e la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi;
- tutelare i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua e il relativo contesto.

La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale attraverso la pianificazione delle utilizzazioni delle acque al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle acque stesse e degli ecosistemi ad esse associati ed a consentire un consumo idrico sostenibile.

Il PBI si applica ai corpi idrici superficiali e sotterranei della provincia di Sondrio.

Art. 71 - Definizioni

Ai fini del presente PBI si intende per:

Portata media annua naturale $Q_{media, nat}$: è la portata media annua in una generica sezione del reticolo idrografico superficiale in assenza degli effetti modificativi della portata indotti dalle derivazioni e restituzioni connesse ai diversi usi dell'acqua;

Portata media annua antropizzata $Q_{media, antr}$: è la portata media annua in una generica sezione del reticolo idrografico superficiale in presenza degli effetti modificativi della portata indotti dalle derivazioni e restituzioni connesse ai diversi usi dell'acqua;

Portata media annua naturale di magra $Q_{magra, nat}$: è calcolata in base alla stima del deflusso di base medio annuo ottenuto dalla ricostruzione dei meccanismi di infiltrazione delle precipitazioni e di restituzione dei deflussi sotterranei per via ipodermica e profonda, in assenza degli effetti modificativi della portata indotti dalle derivazioni e restituzioni connesse ai diversi usi dell'acqua;

Portata media annua antropizzata di magra $Q_{magra, antr}$: è calcolata in base alla stima del deflusso di base medio annuo ottenuto dalla ricostruzione dei meccanismi di infiltrazione delle precipitazioni e di restituzione dei deflussi sotterranei per via ipodermica e profonda, in presenza degli effetti modificativi della portata indotti dalle derivazioni e restituzioni connesse ai diversi usi dell'acqua;

Tratto: porzione di corso d'acqua come risultante dalla definizione del reticolo idrografico individuato nel sistema informatico SIBCA (Sistema Informatico Bacini e Corsi d'Acqua) della Regione Lombardia;

Tratto naturale: tratto caratterizzato da portata naturale;

Tratto antropizzato: tratto caratterizzato da portata antropizzata;

Indice $I_{media, antr}$ della portata media annua antropizzata rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale; è indicato nella Tav. 1 del PBI; è calcolato come rapporto percentuale tra la portata media annua antropizzata $Q_{media, antr}$ e la portata media annua naturale $Q_{media, nat}$:

$$I_{media, antr} = \frac{Q_{media, antr}}{Q_{media, nat}};$$

l'indice è classificato nelle seguenti classi:

Classe C1: criticità moderata o nulla: $I_{media, antr} > 35 \%$

Classe C2: criticità media: $20 \% < I_{media, antr} \leq 35 \%$

Classe C3: criticità elevata: $10 \% < I_{media, antr} \leq 20 \%$

Classe C4: criticità molto elevata: $I_{media, antr} = 10 \%$.

Indice $I_{magra, antr}$ della portata media annua antropizzata di magra rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale di magra; è indicato nella Tav. 2 del PBI; è calcolato come rapporto percentuale tra la portata media annua antropizzata di magra $Q_{magra, antr}$ e la portata media annua naturale $Q_{media, nat}$:

$$I_{magra, antr} = \frac{Q_{magra, antr}}{Q_{media, nat}};$$

l'indice è classificato nelle seguenti classi:

Classe C1: criticità moderata o nulla: $I_{magra, antr} > 20 \%$

Classe C2: criticità media: $10 \% < I_{magra, antr} \leq 20 \%$

Classe C3: criticità elevata: $5 \% < I_{magra, antr} \leq 10 \%$

Classe C4: criticità molto elevata: $I_{magra, antr} \leq 5 \%$.

Indice I_{serb} rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di irregolarità indotto dai serbatoi artificiali sul regime dei corsi d'acqua; è indicato nella Tav. 3 del PBI; è calcolato come rapporto percentuale tra il volume utile del serbatoio o del complesso di serbatoi V_{serb} e il volume di deflusso medio annuo naturale nella sezione di restituzione D_{medio} :

$$I_{serb} = \frac{V_{serb}}{D_{medio}};$$

l'indice è classificato nelle seguenti classi:

Classe C1: criticità moderata o nulla: $I_{serb} \leq 10 \%$

Classe C2: criticità media: $10 \% < I_{serb} \leq 20 \%$

Classe C3: criticità elevata: $20 \% < I_{serb} \leq 35 \%$

Classe C4: criticità molto elevata: $I_{serb} > 35 \%$.

Indice I_{LIM} rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di inquinamento LIM nello scenario "portate medie annue antropizzate di magra"; è indicato nella Tav. 4 del PBI; corrisponde alla classe di qualità LIM calcolata in base alle concentrazioni dei principali macrodescrittori (escludendo E. coli, parametro caratterizzato da una forte incertezza, e l'ossigeno disciolto, per il quale non vi sono dati sufficienti ad una elaborazione) ottenute come rapporto tra i carichi emessi dagli impianti di depurazione e la portata media annua antropizzata di magra lungo i tratti a valle dello scarico; i carichi emessi sono determinati in base al prodotto delle concentrazioni massime ammissibili allo scarico, di cui alle tabelle di legge, per le portate di riferimento delle rispettive popolazioni equivalenti di progetto servite dagli impianti stessi; l'indice è classificato nelle classi C1, C2, C3, C4: la classe C1 corrisponde alle classi di qualità LIM 1 (ottima) e 2 (buona), la classe C2 corrisponde alla classe di qualità LIM 3 (sufficiente), la classe C3 corrisponde alla classe di qualità LIM 4 (scadente), la classe C4 corrisponde alla classe di qualità LIM 5 (pessima);

Indice I_{IFF} rappresentativo della connettività e della funzionalità ecologica; è indicato nella Tav. 5 del PBI; l'indice è basato sullo studio della funzionalità fluviale IFF, disponibile per i seguenti corsi d'acqua: Adda, Mera, Mallero, Cervio, Liro, Livrio, Madrasco, Poschiavino e Spoel; l'indice è articolato nelle classi C1, C2, C3, C4; la classe C1 corrisponde alla classe di qualità IFF III/IV, IV,

IV/V e V; la classe C2 corrisponde alla classe di qualità IFF III, la classe C3 corrisponde alla classe di qualità IFF II e II/III, la classe C4 corrisponde alla classe di qualità IFF I e I/II;

Indice I_L rappresentativo delle lunghezze dei corsi d'acqua non sottesi dagli impianti idroelettrici per settori del territorio provinciale; è indicato nella Tav. 6 del PBI; rappresenta, per ciascuno dei settori del territorio provinciale indicati nella Tav. 6 la lunghezza complessiva dei tratti non sottesi dalle derivazioni idroelettriche, in percentuale rispetto alla lunghezza complessiva dei tratti del reticolo idrografico contenuto nello stesso settore, ad esclusione dei tratti di reticolo che sottendono bacini di superficie minore di 5 km²; l'indice varia tra 0%, settori con tratti fluviali totalmente sottesi da derivazioni idroelettriche, a 100%, settori con tratti fluviali totalmente esenti da derivazioni idroelettriche;

Indice $I_{rischio}$ rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corso d'acqua di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/06; è indicato nella Tav. 6 del PBI; è definito in funzione della classe di criticità più elevata tra quelle corrispondenti ai seguenti indici:

Indice $I_{media, antr}$;

Indice $I_{magra, antr}$;

Indice I_{serb} ;

Indice I_{LIM} ;

Indice I_{IFF} ;

l'indice $I_{rischio}$ è classificato nelle seguenti classi:

Classe R1: rischio moderato o nullo

Classe R2: rischio medio

Classe R3: rischio elevato

Classe R4: rischio molto elevato.

Art. 72 - Contenuti ed elaborazioni

Il PBI è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica

Elaborati cartografici:

Tav. 1 Carta dell'indice $I_{media, antr}$ della portata media annua antropizzata rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale, con l'esclusione dei piccoli bacini di superficie minore di 5 km², in scala 1:100.000;

Tav. 2 Carta dell'indice $I_{magra, antr}$ della portata media annua antropizzata di magra rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale di magra, con l'esclusione dei piccoli bacini di superficie minore di 5 km², in scala 1:100.000;

Tav. 3 Carta dell'indice I_{serb} rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di irregolarità indotta dai serbatoi artificiali sul regime dei corsi d'acqua, con l'esclusione dei piccoli bacini di superficie minore di 5 km², in scala 1:100.000;

Tav. 4 Carta dell'indice I_{LIM} rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di inquinamento LIM nello scenario "portate medie annue antropizzate di magra", con l'esclusione dei piccoli bacini di superficie minore di 5 km², in scala 1:100.000;

Tav. 5 Carta dell'indice I_{IFF} rappresentativo della connettività e della funzionalità ecologica, in scala 1:100.000;

Tav. 6 Carta dell'indice di rischio $I_{rischio}$ rappresentativo per ogni tratto del reticolo idrografico, con l'esclusione dei piccoli bacini di superficie minore di 5 km², del rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corso d'acqua di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06, in scala 1:100.000; carta dell'indice I_L rappresentativo delle lunghezze dei corsi d'acqua non sottesi dagli impianti idroelettrici per settori del territorio provinciale, in scala 1:400.000.

Art. 73 - Quadro conoscitivo

Il PBI fornisce i dati conoscitivi - fisici ed antropici - dei corpi idrici superficiali e sotterranei del territorio provinciale e contiene i relativi bilanci idrologico ed idrico.

Il bilancio è calcolato sulla base delle conoscenze acquisite al momento dell'adozione del presente piano.

Il territorio provinciale è suddiviso nei sottobacini individuati dal sistema SIBCA (Sistema Informatico Bacini e Corsi d'Acqua) della Regione Lombardia.

Sono individuate le condizioni di rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corso d'acqua di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06, in relazione alle criticità a carico del reticolo in funzione delle caratteristiche idrologiche del bacino e degli utilizzi idrici coordinati con gli aspetti paesistici e ambientali. Sono altresì individuate le condizioni di sfruttamento dei corpi idrici sotterranei.

Art. 74 - Bilancio idrico superficiale

Il bilancio è determinato in tutti i tratti del reticolo idrografico della Provincia di Sondrio individuati dal sistema SIBCA (Sistema Informatico Bacini e Corsi d'Acqua) della Regione Lombardia.

Per l'applicazione delle seguenti norme in ogni tratto del reticolo idrografico provinciale viene considerata la classificazione del rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corso d'acqua di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06, rappresentata nella Tav. 6 del piano.

Art. 75 - Disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali

Non possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua:

nei bacini montani aventi superficie inferiore a 5 km²;

nei tratti dei corsi d'acqua in cui l'indice I_L , determinato per sottobacini e indicato nella cartografia riportata nella Tav. 6, sia inferiore al 40%;

lungo l'intero corso delle aste principali dell'Adda e del Mera.

nelle aree di elevato interesse naturalistico e paesaggistico individuate nel PTCP, nei Parchi Nazionali e Regionali, nelle Riserve Naturali, nei SIC e nelle ZPS;

nei tratti di corsi d'acqua classificati a rischio R3 e R4 riportati nella Tav. 6 del PBI;

Possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua nei tratti di corsi d'acqua classificati a rischio R1 e R2, riportati nella Tav. 6 del PBI, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, a condizione che:

la classe di rischio del tratto di corso d'acqua non superi per l'effetto della nuova derivazione la classe R2;

non sia compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti nel Programma Regionale di Tutela ed Uso delle Acque.

Possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua per usi di interesse locale, quando sussistano esigenze di approvvigionamento non altrimenti soddisfacenti, anche in deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, nei seguenti casi:

per il consumo umano.

per l'uso irriguo, limitatamente al periodo di irrigazione e a condizione che la portata massima derivata non ecceda i 40 l/s, che la dotazione specifica non superi 1 l/s per ettaro di superficie da irrigare e che il volume complessivo di prelievo non superi i 300.000 mc all'anno.

per derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione non superiore ai 30 kW, utilizzate per autoconsumo in loco (alpeggi, rifugi, abitazioni rurali, case sparse, piccoli

agglomerati, ecc.) o per alimentare zone sprovviste di linee elettriche e nel caso in cui l'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione non sia attuabile per motivi tecnico-economici. per altri usi, se effettuati in serie ed in subordine agli usi potabile ed irriguo assentibili entro i limiti di prelievo di cui alle precedenti lettere a) e b) e purché non comportino un aumento delle portate derivate o del periodo di prelievo.

Il rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni è subordinato alla presentazione da parte del concessionario di studi specifici relativi agli ecosistemi dei corsi d'acqua interessati dalla derivazione, comprendenti la valutazione di ciascun aspetto di criticità preso in considerazione dal presente Piano e le eventuali proposte di misure, a carico del concessionario, di riduzione delle suddette criticità, di riqualificazione dell'ambiente fluviale e di miglioramento del Deflusso Minimo Vitale. In ogni caso dovranno essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06.

Art. 76 - Disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici sotterranei

Al fine di preservare le zone di ricarica dei circuiti idrogeologici montani alimentanti le emergenze sorgentizie, nonché le zone di alimentazione delle falde di fondovalle rappresentanti una risorsa strategica e allo stesso tempo vulnerabile, la derivazione di acque sotterranee è subordinata alle seguenti verifiche:

congruità della richiesta in relazione alle strategie di risparmio idrico;
disponibilità di risorse di minor pregio eventualmente derivanti dal riuso, compatibilmente con la destinazione d'uso da soddisfare.

rispetto dell'equilibrio idrogeologico della falda di interesse;

non interferenza con le aree di alimentazione delle emergenze sorgentizie;

non interferenza con le "zone di tutela" assoluta e "zone di rispetto" dei punti di prelievo delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

adozione, nella perforazione di pozzi, di tecnologie ed accorgimenti tecnici atti ad impedire la connessione di falde differenti.

Per il bacino dell'Adda tra Tirano e Fuentes, in cui il PBI rileva il rischio di un elevato sfruttamento del sistema idrogeologico alimentante le emergenze sorgentizie, le verifiche di cui al comma precedente dovranno anche comprendere:

la stima del bilancio idrico sotterraneo del bacino di alimentazione dell'opera di captazione, riferito alle condizioni medie annue e a quelle stagionalmente più critiche.

la valutazione degli effetti indotti dall'opera di captazione nei riguardi delle altre emergenze sorgentizie presenti nel bacino di alimentazione.

la stima degli effetti modificativi indotti dall'opera di captazione sulla ricarica degli acquiferi di fondovalle.

L'Autorità d'Ambito, nella predisposizione della propria pianificazione propone, tenendo conto degli approfondimenti conoscitivi contenuti nel presente Piano, l'individuazione delle "zone di tutela assoluta" delle "zone di rispetto" e delle "zone di protezione" di cui all'art. 94 del D. Lgs 152/2006.

Art. 77 - Aggiornamenti e revisioni

Il PBI viene aggiornato a cura della Provincia di Sondrio almeno ogni 5 anni, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio.

Il Piano con la potrà essere aggiornato con il piano di gestione di cui all'art. 117 del D. Lgs. 152/06.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 78 - Piano Territoriale d'Area

1. Al fine della promozione dello sviluppo del territorio della Media ed Alta Valtellina, mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale ed il governo delle opportunità economiche, nel contesto di una visione unitaria delle azioni e degli investimenti, pur nel rispetto e nella esaltazione del principio di sussidiarietà tra gli Enti partecipanti, nonché della salvaguardia della sostenibilità ambientale, il PTCP favorisce la predisposizione di un Piano Territoriale d'Area per il territorio considerato. Esso è attuato in base al protocollo di intesa già stipulato a tal fine tra la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, il Parco Nazionale dello Stelvio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, come richiamato nel PTR, e degli atti ad esso successivi, ovvero la Delibera di Giunta Regionale n. 8759 del 22 dicembre 2008 e la Delibera di Giunta Provinciale n. 65 del 11 marzo 2009 .

I comuni interessati dal Piano Territoriale regionale d'area sono: Teglio, Aprica, Bianzone, Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Lovero, Tovo, Mazzo, Vervio, Grosotto, Grosio, Sondalo, Valdisotto, Valfurva, Bormio, Valdidentro e Livigno.

2. Obiettivo fondamentale del Piano Territoriale d'Area, tenuto conto dei contenuti, criteri ed indirizzi del PTR, è quello di individuare:

le ipotesi di sviluppo socio-economico e territoriale nonché le misure di compatibilità ambientale delle azioni previste, relativamente a diversi scenari ipotizzabili, valorizzando ed esaltando i caratteri territoriali/ambientali alpini;

le ricadute territoriali delle azioni proposte con particolare attenzione alla qualificazione/riqualificazione delle potenzialità turistiche dell'area, incentivando forme e modi d'uso turistico-ricreativo a basso impatto;

le misure atte a garantire uno sviluppo sostenibile del territorio rurale, comprese forme di promozione delle produzioni tipiche e locali;

gli interventi infrastrutturali necessari al miglioramento della complessiva rete di collegamento/accessibilità compresa l'indicazione di forme di mobilità sostenibile e/o forme alternative di trasporto;

le azioni di tutela e riqualificazione ambientale-paesistica (con particolare riferimento ai territori di intensiva infrastrutturazione turistica ed agli ambiti ove siano necessari interventi di rinaturazione e/o riassetto idrogeologico/ambientale);

la programmazione economico-temporale degli interventi con particolare attenzione all'ottimizzazione delle risorse;

gli strumenti di monitoraggio dell'attuazione delle politiche, programmi e progetti contenuti nel Piano Territoriale d'Area.

2 bis. In coerenza con gli obiettivi generali, la proposta di PTR dovrà sviluppare le azioni riferite alle seguenti aree tematico territoriali:

- riqualificazione domini sciabili in particolare per le aree inserite nel Parco Nazionale dello Stelvio;
- riqualificazione della Val Pola;
- mitigazioni tangenziale di Tirano;
- inserimento ambientale e territoriale della variante Santa Lucia,
- ipotesi di prolungamento della ferrovia tratto Tirano_Bormio e progetto interporto di Tirano;
- recupero e rifunzionalizzazione dell'ospedale E. Morelli di Sondalo;
- qualificazione dell'area Trivigno- Mortirolo;
- ipotesi metanodotto tratta Teglio-Tirano .

3. Il Piano Territoriale d'Area si configura come strumento di pianificazione-programmazione d'area vasta, finalizzato a coordinare un insieme di politiche, programmi e progetti, aventi valenza territoriale. L'approvazione avviene con le modalità e la valenza di

quanto disposto all'art.21 della l.r.11.3.2005, n.12, unitamente ad apposita Valutazione Ambientale Strategica atta a valutare nella loro complessità le azioni, i programmi ed i progetti contenuti nel piano medesimo.

Art. 79 - Esame paesaggistico dei progetti – Monitoraggio sullo stato del paesaggio

1. Il PTCP persegue la qualità della progettazione edilizia quale elemento fondamentale per la salvaguardia dei valori tradizionali e culturali dell'abitare della Valtellina e della Valchiavenna. Tali valori devono essere garantiti sia negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, sia nel resto del territorio.

2. Negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico, mediante provvedimento specifico in applicazione dell'art.136 del d.lgs.22.1.2004, n.42, oppure ope legis in applicazione di quanto disposto dall'art.142 del medesimo d.lgs.22.1.2004, n.42, l'esame paesaggistico dei progetti viene effettuato nel procedimento di autorizzazione paesaggistica previsto e disciplinato dall'art.146 del predetto d.lgs.

3. Ai fini di cui al comma precedente i Comuni e le Comunità montane, per l'esercizio delle competenze sub-delegate dall'art.80 della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinano la istituzione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, di cui all'art.148 del d.lgs.22.1.2004, n.42, ed all'art.81 della l.r.11.3.2005, n.12, nel rispetto dei Criteri dettati con d.g.r. n.VIII/2121 del 15.3.2006, nonché con d.g.r. VIII/7677 del 6.8.2008. Eventuali provvedimenti regionali modificativi dei criteri predetti trovano immediata ed automatica applicazione, senza che sia necessaria alcuna modifica delle presenti norme.

4. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa sub-delegate dall'art.80 della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni ed integrazioni, la Provincia, con apposito provvedimento di natura regolamentare, disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, prevista dall'art.148 del d.lgs.22.1.2004, n.42, e successive modificazioni, nel rispetto delle apposite direttive regionali.

5. L'esame paesaggistico dei progetti di intervento deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni aventi valenza di piano territoriale paesaggistico, ai sensi dell'art.143 del d.lgs.22.1.2004, n.42, nonché delle direttive regionali impartite con d.g.r. n.VIII/2121 del 15.3.2006, e con la documentazione prescritta dal d.p.c.m. 12.12.2005.

6. Negli ambiti non soggetti ai vincoli paesaggistici di cui al precedente 2° comma i progetti di interventi che comunque incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame di impatto paesistico, secondo quanto previsto dalla Parte IV della Normativa del PTPR, nonché dalle linee guida di cui alla d.g.r. n.11045 dell'8.11.2002.

7. La Provincia provvede, con rapporto periodico sullo stato del paesaggio, ad aggiornare ed integrare le situazioni di degrado o rischio di degrado emergenti e a monitorare gli effetti delle politiche di riqualificazione paesaggistica e di contenimento dei fenomeni di degrado messi in atto.

Il rapporto dovrà essere effettuato con cadenza triennale.

Art. 80 - Revisione e varianti del Piano

1. Il PTCP entra in vigore con la pubblicazione dell'avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, alle condizioni indicate nell'art.17, comma 10, della l.r.11.3.2005, n.12.

2. Qualsiasi variazione del PTCP, non rientrante fra quelle previste dai commi 11 e 12 dell'art.17 della l.r.11.3.2005, n.12, soggiace al procedimento ordinario di formazione ed approvazione del PTCP, come disciplinato dal medesimo art.17.

3. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 17 comma 11 della l.r. 11.3.2005, n.12, sono considerate varianti non sostanziali, assoggettate a procedura semplificata, le modifiche che si rendano necessarie per:

- a) la correzione di errori materiali;
- b) l'aggiornamento cartografico del Piano;
- c) lo sviluppo e la definizione localizzativa di interventi già in esso previsti;
- d) la precisazione a scala locale di delimitazioni di ambiti, sulla base di rappresentazioni di maggiore dettaglio, senza che incidano sulle strategie generali del piano;
- e) lo sviluppo e la definizione delle concertazioni di cui al comma 7 del precedente art.2.

4. Le modifiche di cui al comma precedente vengono approvate con procedura semplificata, sulla base di apposita relazione istruttoria del competente Servizio Provinciale.

5. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 17 comma 12 della l.r. 11.3.2005, n.12, comporta automatica variazione del PTCP, senza alcuna altra formalità, l'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della Provincia, di :

- a) strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
- b) intese istituzionali di cui all'art.57 del d.lgs.31.3.1998, n.112;
- c) accordi di programma ai sensi dell'art.34 del d.lgs.18.8.2000, n.267;
- d) nuove istituzioni o modifiche ai PLIS approvati ai sensi della d.g.r. 8/6141 del 12 dicembre 2007.

6. Nei casi di cui al precedente comma 5, la Provincia provvede, di conseguenza, qualora necessario, ad adeguare la cartografia del PTCP.

Art. 81 - Valutazione di compatibilità

1. Ai sensi dell'art.13, comma 5, della l.r.11.3.2005, n.12, la Provincia valuta la compatibilità del Documento di Piano con il proprio PTCP entro 120 giorni dal ricevimento dei relativi atti.

2. A tal fine il competente Servizio della Provincia verifica la sua completezza rispetto a quanto prescritto dalla disciplina vigente. In caso di carenze documentali ne da comunicazione al Comune interessato, chiedendone la integrazione. Sino ad avvenuta integrazione il termine di cui al precedente comma è sospeso.

3. Il competente Servizio della Provincia ne esamina il contenuto al fine di verificare la coerenza complessiva delle strategie e delle previsioni del PGT rispetto agli indirizzi e prescrizioni del PTCP. In particolare, la verifica riguarda:

- la coerenza con gli obiettivi assunti dal PTCP;
 - il rispetto delle disposizioni del PTCP aventi carattere prescrittivo, con particolare riferimento ai suoi contenuti relativi alla componente paesistico-ambientale, della difesa del suolo e delle acque e delle aree destinate all'agricoltura;
 - il recepimento delle previsioni di grandi infrastrutture di interesse sovracomunale;
- la coerenza delle previsioni rispetto ai parametri quantitativi e qualitativi indicati dalle presenti norme del PTCP;
- l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della valenza paesaggistica del PGT.

4. Il procedimento di verifica si conclude con la emissione di un parere di integrale compatibilità, di compatibilità condizionata e di incompatibilità. Nel caso di compatibilità condizionata, il parere contiene le osservazioni rispetto alle quali si chiede al Comune di adeguarsi in sede di approvazione definitiva.

5. Qualora il Comune presenti con gli atti di PGT proposta di modifica o integrazione del PTCP, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di Giunta Provinciale. Delle determinazioni assunte dalla Giunta Provinciale è data comunicazione al Comune, al fine della scelta di cui all'art.13, comma 5, della l.r.11.3.2005, n.12. La proposta si intende respinta qualora la Provincia non si pronunci in merito entro 120 giorni dalla avvenuta trasmissione.

Art. 82 – Sistema informativo territoriale – SIT

1. La Provincia concorre all'organizzazione dell'informazione territoriale sotto forma di SIT e partecipa alla costituzione ed alla formazione del SIT integrato della Lombardia, favorendo la crescita e la diffusione della cultura dell'informazione territoriale a scala provinciale.

2. Al fine dell'implementazione del SIT integrato tra Provincia, Regione ed Enti locali, gli elaborati dei PGT dei Comuni dovranno essere trasmessi in Provincia in formato digitale secondo le specifiche regionali; le modalità di consegna degli elaborati digitali saranno oggetto di specifico regolamento.